



# COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

ORIGINALE

Registro Generale n. 10

## ORDINANZA SINDACALE

N. 10 DEL 20-02-2021

**Oggetto: ULTERIORE PROROGA MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA  
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 FINO AL 28 FEBBRAIO 2021**

### IL SINDACO

**VISTO** l'art.32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto del Comune di Montefalco;

**VISTO** l'art.50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e visto, in particolare, l'art. 32 nel quale si dispone che "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

**DATO ATTO** che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, stato di emergenza da ultimo prorogato, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, fino alla data del 30 aprile 2021;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, che, all'art.1, dispone che " 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica";

**TENUTO CONTO** delle numerose disposizioni per fronteggiare l'emergenza Covid-19 adottate, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, per quanto di competenza, dalla Regione Umbria;

**VISTO**, in particolare, il DPCM del 14 gennaio 2021;

**RISCONTRATO** che nelle ultime settimane in Umbria si sono sviluppati numerosi focolai causati dalle recenti varianti del virus, tanto che la Presidente della Regione in data 6 febbraio 2021 ha emanato l'ordinanza n.14, istituendo in tutta la provincia di Perugia e in alcuni comuni di quella di Terni, una zona rossa rafforzata per il periodo 8-21 febbraio 2021;

**VISTA** l'Ordinanza della Regione Umbria n. 17 del 19/02/2021 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID" con la quale sono prorogate fino al 28 febbraio 2021 le disposizioni contenute nell'ordinanza della Presidente della Giunta regionale del 6 febbraio 2021, n. 14 (cosiddetta zona rossa rafforzata nella Provincia di Perugia e nel comune di San Venanzo in Provincia di Terni);

**ATTESO** che lo stato pandemico da Covid-19 persiste ancora costringendo ad assumere periodicamente misure di contrasto e di contenimento sia a livello nazionale che locale a salvaguardia della pubblica salute;

**DATO ATTO** che negli ultimi giorni in Umbria si stanno sviluppando numero focolai causati dalle recenti varianti del virus tanto che la Presidente della Regione in data 19 febbraio 2021 ha emanato l'ordinanza n.19 prorogando la zona rossa rafforzata in tutti i Comuni della Provincia di Perugia e nel Comune di San Venanzo in Provincia di Terni;

**CONSIDERATO** che quanto sopra esposto in ordine all'andamento della situazione epidemiologica, in particolare per il diffondersi dei contagi dalle varianti del virus, induce a ritenere necessario il mantenimento delle misure di prevenzione del contagio idonee a garantire misure di contenimento da adottarsi secondo il principio della massima precauzione;

**ATTESO** che la Regione Umbria (ed in particolare la provincia di Perugia ed il Comune di San Venanzo in provincia di Terni) conserva un trend severo rispetto al dato nazionale così come risulta dall'esito dei lavori della cabina di monitoraggio nazionale del 19 febbraio 2021;

**CONSIDERATO** che negli ultimi giorni nel territorio comunale si sono registrati nuovi casi positivi da Covid-19 e che molti dei contagi si stanno verificando sempre in misura crescente tra i più giovani anche a causa delle varianti del virus oramai circolanti, di tal che risulta opportuno limitare al massimo la propagazione del contagio prorogando la sospensione delle attività didattiche presso le scuole e nei servizi educativi per l'infanzia presenti nel territorio comunale;

**RITENUTO** che la diffusione del virus presso i bambini nella fascia 0-6 anni sia particolarmente insidiosa perché determina il propagarsi dell'epidemia presso le rispettive famiglie, determinando un pericoloso circolo vizioso volto alla incontrollabile diffusione del virus, che dai bambini si estende ai componenti familiari;

**RITENUTO** che la situazione imponga l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché del citato articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**CONSIDERATI** altresì, in ragione del generale principio di precauzione, i seguenti elementi:

- La situazione negli ospedali regionali risulta essere particolarmente critica e ciò sia in ordine al numero complessivo dei ricoverati sia con riguardo specifico ai ricoverati in rianimazione.
- Nella Provincia di Perugia, con specifico riferimento alla fascia di età compresa tra 0 e 5 anni l'incremento dei contagi è in repentina crescita, così come nella fascia 6-10 anni.
- Le misure di prevenzione della diffusione del contagio debbono essere adottate facendo riferimento anche al contesto comprensoriale nel quale il comune è inserito.

**RITENUTO**, pertanto, che alla luce dei dati e degli elementi sopra riportati, la situazione sia tale da imporre l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché dell'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**DATO ATTO** che l'adozione del presente provvedimento si rende necessaria:

- in attuazione del dovere di tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ai sensi dell'art. 32 della Costituzione;
- al fine di adottare specifiche misure relative al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nell'ambito dell'attuale stato di emergenza da ultimo prorogato alla data del 30 aprile 2021;

**EVIDENZIATO** come le disposizioni adottate con il presente provvedimento sono coerenti con i provvedimenti assunti sia a livello nazionale che regionale e che sono proporzionalmente finalizzate, in base a principio di massima precauzione, al contenimento della diffusione dell'epidemia in corso che nel territorio regionale sta assumendo tratti di particolare preoccupazione e criticità;

**DATO ATTO** che i provvedimenti oggetto del presente provvedimento sono adottati tenendo conto del principio di massima precauzione, a tutela della salute pubblica e per l'effetto non si pone in contrasto con la

decisione del TAR Umbria che ha una portata generale riferita all'ambito regionale per le aree in zona rossa, mentre la presente Ordinanza è mirata al solo territorio comunale ed è motivata sulle specificità e contingenze sopra evidenziate;

**RICHIAMATA** la precedente Ordinanza Sindacale n.9 del 15.02.2021 con la quale è stato disposto, a decorrere dal 15 febbraio e fino al 21 febbraio 2021:

1. *L'anticipazione del "coprifuoco" alle ore 21.00 salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di salute, da dichiarare mediante autocertificazione;*
2. *L'inibizione delle attività per Centri Culturali, Sociali, Ricreativi e assimilabili;*
3. *Il divieto di svolgimento di attività sportive e ludiche di gruppo (l'attività sportiva e ludica è consentita solo in forma individuale e con un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri; sono altresì consentite le sessioni di allenamento degli atleti degli sport individuali di livello agonistico riguardanti gli sport individuali organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali);*
4. *L'inibizione della fruizione di tutte le aree e gli spazi aperti in cui possano evidenziarsi assembramenti;*
5. *La chiusura dei servizi socio educativi per la prima infanzia – fino a 36 mesi di età - pubblici e privati di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 così come dei servizi educativi delle scuole dell'infanzia, statali e paritarie, di cui all'articolo 2 comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;*
6. *È consentita la didattica in presenza agli alunni con disabilità frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n.89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 134 del 9 ottobre 2020 e secondo quanto stabilito dalla delibera del Consiglio dell'Istituto "Melanzio-Parini" n.25 del 08.02.2021;*

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. 267/00, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica;

Ciò posto e considerato, per le motivazioni di cui in premessa,

### **ORDINA**

Sono prorogate fino al **28 febbraio 2021** le disposizioni contenute nell'Ordinanza Sindacale n.9 del 15 febbraio 2021 e specificatamente:

1. **L'anticipazione** del "coprifuoco" alle ore **21.00** salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di salute, da dichiarare mediante autocertificazione;
2. **L'inibizione** delle attività per Centri Culturali, Sociali, Ricreativi e assimilabili;
3. **Il divieto** di svolgimento di attività sportive e ludiche di gruppo (l'attività sportiva e ludica è consentita solo in forma individuale e con un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri; sono altresì consentite le sessioni di allenamento e gare degli atleti degli sport individuali di livello agonistico riguardanti gli sport individuali organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali);
4. **L'inibizione** della fruizione di tutte le aree e gli spazi aperti in cui possano evidenziarsi assembramenti;

5. **La chiusura** dei servizi socio educativi per la prima infanzia – fino a 36 mesi di età - pubblici e privati di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 così come dei servizi educativi delle scuole dell'infanzia, statali e paritarie, di cui all'articolo 2 comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
6. **È consentita** la didattica in presenza agli alunni con disabilità frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n.89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 134 del 9 ottobre 2020 e secondo quanto stabilito dalla delibera del Consiglio dell'Istituto "Melanzio-Parini" n.25 del 08.02.2021;

### **RIBADISCE**

1. **il divieto** delle attività dei centri sociali e dei centri ricreativi, come stabilito dal D.P.C.M. del 14.01.2021 e dall'Ordinanza della Regione Umbria n. 7 del 22.01.2021 (prorogate con la citata Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale n.17/2021);
2. **la chiusura** al pubblico dei giardini pubblici "Parco della Rimembranza" siti in Via IV Novembre e del parco giochi "Parco del Sorriso" sito nell'area dell'impiantistica sportiva di Via A. Franchi ed il divieto di utilizzo delle aree attrezzate con strutture ludiche (giochi per bambini), nonché la chiusura dei servizi igienici ubicati in Vicolo Fabbri, Piazzale Trento Morganti, Parcheggio di Viale della Vittoria e Via Pascoli, come stabiliti con la precedente Ordinanza Sindacale n.141 del 16.11.2020;

### **RACCOMANDA**

Ai titolari delle attività commerciali, la rigorosa osservanza dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento, con particolare riguardo al contingentamento degli ingressi rispetto alla superficie dei locali e alla misurazione della temperatura corporea.

### **AVVISA**

- che il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a 3.000,00, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo della Regione Umbria nei termini previsti dal decreto legislativo n. 104/2010 e ss.mm.ii. oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

### **DEMANDA**

- A tutte le forze di polizia e istituzioni interessate, ai quali il provvedimento viene trasmesso, le attività di controllo circa la precisa osservanza delle disposizioni emanate con il presente provvedimento;
- All'Area Tecnica comunale di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento in merito alla chiusura dei siti e servizi indicati;

### **DISPONE**

- di diffondere il presente provvedimento alla cittadinanza;

- che la presente ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico;
- che copia della presente ordinanza sia comunicata e trasmessa a:
  - Regione Umbria, Presidente della Giunta Regionale;
  - Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
  - Sala Operativa Unica Regionale della Regione Umbria (S.O.U.R.) e al C.O.R.;
  - A.U.S.L. Umbria n. 2;
  - Questura di Perugia;
  - Commissariato di Pubblica Sicurezza di Foligno;
  - Comando Compagnia Carabinieri di Foligno;
  - Comando Stazione Carabinieri Montefalco;
  - Comando della Compagnia della Guardia di Finanza di Foligno;
  - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia;
  - Comando della Polizia Locale, sede;
  - Istituto comprensivo Melanzio Parini;
  - Cooperativa La locomotiva;
  - Busitalia - Sita Nord - Direzione Regionale Umbria, Perugia;
  - Albo Pretorio on line.

  
Comune di Montefalco  
Sindaco  
Luigi Titta